

COMUNE DI SANT'AGATA LI BATTIATI

Città Metropolitana di Catania

Proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione del CONSIGLIO COMUNALE

Reg. proposte n. 02
anno 2025
Corpo di Polizia Locale

OGGETTO	Regolamento Comunale per la disciplina della videosorveglianza.
---------	---

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE

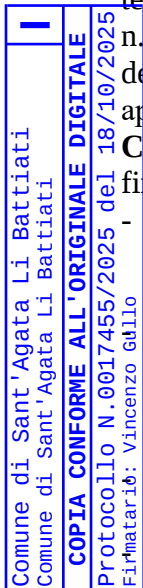
PREMESSO che l'Amministrazione comunale ha installato un impianto di videosorveglianza sul territorio comunale che necessita di regolamentazione secondo quanto disposto dal D.Lgs. n.196/2003 e ss.mm.ii., dal Regolamento (UE) 2016/679, dal D.Lgs. 18/05/2018, n.51 in attuazione della Direttiva (UE) 2016/680, nonché infine dagli specifici provvedimenti in materia emanati e approvati dall'Autorità di controllo nazionale in materia di protezione dei dati personali;

CONSIDERATO che l'attivazione del sopra citato sistema di videosorveglianza avrà le seguenti finalità istituzionali:

- garantire la sicurezza urbana intesa come il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro del territorio comunale, con rispetto della legalità e l'affermazione di più adeguati livelli di coesione sociale e convivenza civile;
- a contrastare l'abbandono ed il deposito incontrollato di rifiuti sul territorio comunale, individuando anomale presenze di automezzi lungo la rete viaria di competenza, nonché eventuali indebiti comportamenti volti a sottrarre rifiuti e materiali da immettere illegalmente sul mercato;
- prevenire e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale assicurando maggiore sicurezza ai cittadini;
- tutelare gli immobili di proprietà o in gestione dell'Amministrazione comunale e gli edifici pubblici prevenendo, nei loro confronti, eventuali atti di vandalismo o danneggiamento;
- monitorare il traffico veicolare e pedonale;
- tutelare i soggetti fruitori a vario titolo degli spazi monitorati, garantendo un elevato grado di sicurezza nelle zone oggetto di videosorveglianza;
- acquisire elementi probatori validi per le fattispecie di violazioni amministrative o penali;
- stabilito che:
- per dare corso a tale intendimento si rende necessario, garantire che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di impianti di videosorveglianza nel territorio comunale si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale;
- l'attività di videosorveglianza raccoglie solo i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità disciplinate dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e ai provvedimenti del Garante in materia di videosorveglianza;

PRESO ATTO del parere positivo del 03/03/2025, registrato al prot. gen. in data 05/03/2025 con n.3841, espresso dal Dott. Davide De Luca della ditta GlobalCom Technologies Srl in qualità DPO del Comune di Sant'Agata Li Battiati, in merito alla conformità e alla correttezza formale e sostanziale del regolamento proposto;

RITENUTO dover procedere all'approvazione del predetto regolamento comunale in quanto conforme alle esigenze e agli obiettivi dell'Amministrazione Comunale;



RICHIAMATI

- il Regolamento (UE) 2016/679 e ss.mm.ii.;
- la Direttiva UE n. 2016/680 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 e ss.mm.ii.;
- D.Lgs. 18/05/2018, n. 51 e ss.mm.ii.;
- il provvedimento sulla videosorveglianza del Garante per la protezione dei dati personali, n.8 del 08/04/2010, e le relative linee guida per i Comuni;
- lo Statuto dell'Ente in vigore;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

ATTESA la propria competenza secondo l'oggetto del presente atto per quanto disposto dall'art.42, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000, n.267 e ss.mm.ii.;

PER le motivazioni sopra espresse, da valere anche come relazione tecnica dell'organo deliberante;

PROPONE

APPROVARE l'allegato Regolamento Comunale per la disciplina della Videosorveglianza del territorio di Sant'Agata Li Battiati, in ottemperanza al D.Lgs. N.196/2003 e ss.mm.ii. e al Reg. UE N.679/2016 e ss.mm.ii..

DARE ATTO che il presente atto non comporta alcuna spesa.

DISPORRE la trasmissione della presente deliberazione all'Autorità Garante della Privacy.

DEMANDARE ai competenti Responsabili degli Uffici di provvedere, con tutti gli adempimenti inerenti e conseguenti, l'adozione della presente deliberazione.

Sant'Agata Li Battiati, lì 20/10/2025

Il Comandante
Comm. Capo Dott. Vincenzo Gullo

Ai sensi dell'art.53 della L. 08/06/1990, n.142, recepito dalla L.R. 11/12/1991, n.48, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della deliberazione proposta.

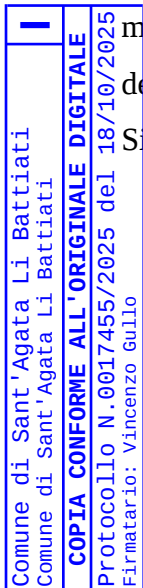
Addì, 20/10/2025

IL COMANDANTE DELLA P.L.
Comm. Capo dott. Vincenzo GULLO

Ai sensi dell'art. 53 della L. 08/06/1990, n.142, recepito dalla L.R. 11/12/1991, n.48 e successive modificazioni, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della deliberazione proposta.

Si attesta inoltre che è stato assunto impegno di spesa n.

IL RAGIONIERE CAPO
Dott. Giuseppe Testa



La presente proposta di deliberazione è stata approvata dalla Giunta Municipale nella seduta del e viene allegata alla deliberazione n.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Lucia Marano



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA

Comune di Sant'Agata Li Battiati

Comune di Sant'Agata Li Battiati
Città Metropolitana di Catania



Sommario

TITOLO I – CONTESTO DI RIFERIMENTO	4
<i>Art. 1 – Oggetto del Regolamento</i>	4
TITOLO II – RIFERIMENTI E DEFINIZIONI	4
<i>Art. 2 – Riferimenti normativi</i>	4
<i>Art. 3 – Definizioni</i>	5
TITOLO III – PRINCIPI E FINALITÀ	8
<i>Art. 4 – Principi e finalità della videosorveglianza</i>	8
<i>Art. 5 – Protezione dei dati personali</i>	9
<i>Art. 6 – Misure di sicurezza</i>	10
<i>Art. 7 – Luoghi di lavoro</i>	11
TITOLO IV – SOGGETTI COINVOLTI	11
<i>Art. 8 – Titolare del trattamento</i>	11
<i>Art. 9 – Responsabile della protezione dei dati</i>	12
<i>Art. 10 – Responsabile del trattamento</i>	13
<i>Art. 11 – Soggetti autorizzati al trattamento</i>	14
<i>Art. 12 – Amministratore di Sistema</i>	15
TITOLO V – MODALITÀ E TIPOLOGIE DI IMPIANTO	16
<i>Art. 13 – Modalità di ripresa</i>	16
<i>Art. 14 – Videocontrollo</i>	17
<i>Art. 15 – Videocitofoni</i>	17
<i>Art. 16 – Videosorveglianza</i>	17
<i>Art. 16 bis – Lettura targhe</i>	18
<i>Art. 17 – Utilizzo di fotocamere mobili o altra strumentazione video.....</i>	18
<i>Art. 18 – Accertamenti di illeciti ed indagini giudiziarie di Polizia.....</i>	18
<i>Art. 19 – Videoregistrazione per altre finalità.....</i>	19
TITOLO VI – ADEMPIMENTI IN CAPO AL TITOLARE	19
<i>Art. 20 – Informativa sul trattamento dei dati personali</i>	19
<i>Art. 21 – Conservazione delle registrazioni</i>	20

Comune di Sant'Agata Li Battiati

Città Metropolitana di Catania



<i>Art. 22 – Misure di sicurezza</i>	21
<i>Art. 23 – Comunicazione dei dati</i>	21
<i>Art. 24 – Accesso alle registrazioni</i>	22
<i>Art. 25 – Cessazione delle operazioni di trattamento</i>	23
TITOLO VII – INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE	23
<i>Art. 26 – Procedura per l'installazione di impianti di videosorveglianza</i>	23
<i>Art. 27 – Installazione e manutenzione dei sistemi di videosorveglianza</i>	24
<i>Art. 28 – Caratteristiche e ubicazione degli impianti di videosorveglianza</i>	25
<i>Art. 29 – Censimento degli impianti di videosorveglianza</i>	25
<i>Art. 30 – Videoregistrazione per altre finalità</i>	25
TITOLO VIII – DIRITTI DELL'INTERESSATO	26
<i>Art. 31 – Diritti dell'interessato</i>	26
TITOLO IX – DISPOSIZIONI FINALI	26
<i>Art. 32 – Prescrizioni e sanzioni</i>	26
<i>Art. 33 – Destinatari del documento</i>	26
<i>Art. 34 – Entrata in vigore</i>	27
<i>Art. 35 – Aggiornamento e revisione</i>	27
<i>Art. 36 – Norme di rinvio</i>	27



TITOLO I – CONTESTO DI RIFERIMENTO

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina la gestione e l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza all'interno e presso le aree di pertinenza e nel territorio di competenza del Comune di Sant'Agata Li Battiati (di seguito, per brevità definito "Titolare"), e, in particolare, quelli operativi nell'ambito del Progetto "S.E.I." (Sistema Energetico Integrato), al fine di consentire la tutela degli asset che compongono detto sistema, quali, ad esempio, le innovative panchine fotovoltaiche e, al tempo stesso, stante l'insistenza del Progetto SEI in zone ad alta frequentazione del territorio comunale, incrementare la sensazione di sicurezza e permettere un capillare controllo della zona tramite opportune telecamere intelligenti in grado di allertare automaticamente il Personale afferente al Corpo di Polizia Locale e monitorare il traffico veicolare nelle zone maggiormente interessate (anche detto Sistema di Sicurezza Urbana Integrato).

I sistemi di videosorveglianza disciplinati dal presente Regolamento hanno, pertanto, quale obiettivo la tutela delle aree di pertinenza e del territorio di competenza del Titolare, con particolare riguardo agli asset del sistema S.E.I., la sorveglianza del decoro e dell'integrità degli spazi pubblici, anche mediante attività di prevenzione, il controllo del traffico urbano e l'accertamento e repressione di eventuali illeciti penali e/o amministrativi.

Il Sistema di videosorveglianza oggetto del presente Regolamento opera esclusivamente nelle aree pubbliche esterne del Territorio di competenza del Titolare.

TITOLO II – RIFERIMENTI E DEFINIZIONI

Art. 2 – Riferimenti normativi

Il presente Regolamento è redatto tenendo presenti i principi e le disposizioni di cui ai seguenti riferimenti normativi applicabili:

- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR) *"relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)";*
- Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 *"relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e*

Comune di Sant'Agata Li Battiati

Città Metropolitana di Catania



perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”;

- Linee guida n. 3/2019 dell'European Data Protection Board (EDPB) del 12 luglio 2019 *sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video*, per come adottate il 29 gennaio 2020;
- Legge n. 300 del 20 maggio 1970, recante *“Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento”* (<http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/1970/05/27/131/sg/pdf>), per come modificata dall'art. 23, c. 1, del D.Lgs. 14 settembre 2015 n. 151 e dall'art. 5, c. 2, del D.Lgs. 24 settembre 2016 n. 185, con particolare riferimento a quanto disposto in materia di controllo a distanza dei lavoratori.
- Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, recante il *“Codice in materia di protezione dei dati personali”*, così come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101, recante *“Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione dei dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”*;
- Decreto Legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”*;
- Provvedimento generale dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali in materia di videosorveglianza, emanato in data 8 aprile 2010;
- Frequently Asked Questions (FAQ) sulla videosorveglianza, pubblicate dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali in data 5 dicembre 2020.

L'esercizio e la gestione dei sistemi di videosorveglianza, e dunque di rilevazione e registrazione delle immagini, deve altresì avvenire nel rispetto, oltre che della disciplina normativa sopra citata, di ogni altra disposizione di legge applicabile.



Art. 3 – Definizioni

Ai fini del presente Regolamento, si intende per:

1. *Dato personale*: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
2. *Dato particolare*: dato appartenente alle cosiddette “categorie particolari” di dati personali, che riveli l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, ovvero l'appartenenza sindacale del soggetto interessato. Rientrano altresì nel novero dei dati particolari, i dati genetici, i dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, i dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona, nonché relativi a condanne penali e reati o a connesse misure di sicurezza (art. 10 del GDPR);
3. *Trattamento*: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
4. *Archivio*: qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibili secondo criteri determinati, indipendentemente dal fatto che tale insieme sia centralizzato, decentralizzato o ripartito in modo funzionale o geografico;
5. *Titolare del trattamento*: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali;
6. *Responsabile del trattamento*: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;
7. *DPO (Data Protection Officer)*: il responsabile della protezione dei dati, designato dal titolare del trattamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 del Regolamento UE 2016/679, i cui dati di contatto sono resi pubblici e vengono comunicati al Garante ai sensi dell'art. 37, par. 7 del suddetto Regolamento UE 2016/679.

Comune di Sant'Agata Li Battiati

Città Metropolitana di Catania



8. *Interessato*: la persona fisica, identificata o identificabile, cui si riferiscono i dati personali oggetto di trattamento;
9. *Destinatario*: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o un altro organismo che riceve comunicazione di dati personali, che si tratti o meno di terzi. Tuttavia, le autorità pubbliche che possono ricevere comunicazione di dati personali nell'ambito di una specifica indagine conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati membri non sono considerate destinatari; il trattamento di tali dati da parte di dette autorità pubbliche è conforme alle norme applicabili in materia di protezione dei dati secondo le finalità del trattamento;
10. *Soggetto autorizzato al trattamento*: la persona fisica, espressamente designata, che abbia accesso ai dati personali trattati dal titolare o dal responsabile, operando sotto la loro autorità diretta e nell'ambito del loro assetto organizzativo, essendo altresì istruita in tal senso;
11. *Referente data protection*: soggetto individuato dal titolare del trattamento, tra le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto la propria autorità diretta di cui alla predetta definizione, al fine di fungere da interfaccia primaria per tutte le questioni inerenti alla protezione dei dati personali all'interno del titolare del titolare – ivi incluse le comunicazioni tra il titolare del trattamento ed il responsabile della protezione dei dati, ovvero quelle tra il titolare del trattamento e l'Autorità di controllo competente ai sensi dell'articolo 51 del Regolamento UE 2016/679;
12. *Terzo*: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che non sia l'interessato, il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile;
13. *Violazione dei dati personali*: la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;
14. *Garante*: l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (GPDP), ovvero sia l'autorità di controllo indipendente istituita ai sensi dell'art. 30 della Legge 31 dicembre 1996 n. 675 “*Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali*”, nonché disciplinata dal Titolo II del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 per come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101, ai sensi dell'art. 51 del Regolamento UE 2016/679;

Comune di Sant'Agata Li Battiati

Città Metropolitana di Catania



15. *Videosorveglianza*: il sistema o dispositivo che permette la visione e la registrazione su supporti singoli, abbinati ad altre fonti o conservati in banche dati di immagini di aree o zone delimitate;
16. *Videocontrollo*: il sistema o dispositivo che permette la visione unicamente in tempo reale di aree o zone limitate;
17. *Centrale di videocontrollo e/o videosorveglianza*: il sistema centralizzato dove sono convogliate ed eventualmente registrate tutte le riprese effettuate dai dispositivi periferici;
18. *Sistema di videosorveglianza*: la sequenza di componenti e apparati di natura hardware e software, aventi quale obiettivo la raccolta, la registrazione, la visualizzazione e la trasmissione di immagini provenienti da apparati di ripresa installati su supporti;
19. *Videocitofono*: il sistema o dispositivo installato in corrispondenza di campanelli o citofoni per finalità di controllo dei visitatori che si accingono ad accedere ad un'area;
20. *Telecamera*: l'apparecchiatura elettronica fissa o amovibile per la ripresa e la trasmissione di immagini;
21. *Videocamera*: l'apparecchiatura elettronica portatile per la ripresa e la trasmissione di immagini;
22. *Telecamera per la tutela ambientale*: uno strumento elettronico mobile la cui ubicazione può essere di volta in volta modificata installato in modo da essere difficilmente individuabile, che permette di acquisire registrazioni foto e video anche in condizioni di luminosità ridotta, anche mediante sensori di movimento;
23. *Telecamera per lettura targhe*: l'apparecchiatura elettronica fissa o amovibile per la ripresa e la trasmissione di immagini in grado di interpretare i caratteri alfanumerici delle targhe automobilistiche ed inviare il dato in formato testuale;
24. *Comunicazione*: il dare conoscenza dei dati personali a uno o più determinati soggetti terzi;
25. *Diffusione*: il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
26. *Memoria flash*: dispositivo di memorizzazione delle immagini della videosorveglianza.



TITOLO III – PRINCIPI E FINALITÀ

Art. 4 – Principi e finalità della videosorveglianza

Il presente Regolamento disciplina il trattamento dei dati personali effettuato dal titolare, nella sua qualità di titolare del trattamento per come individuato nel presente regolamento, per il tramite degli impianti di videosorveglianza dallo stesso adottati.

L'installazione di apparecchiature di videosorveglianza nelle aree di pertinenza del titolare è consentita dal titolare del trattamento, in conformità alla normativa di cui all'art. 2 del presente Regolamento, solo dopo attenta valutazione sulla proporzionalità fra lo strumento impiegato e le finalità ivi descritte, nonché, in ogni caso, quando altre misure possibili siano concretamente insufficienti o inattuabili.

Pur operando esclusivamente nelle aree pubbliche esterne nel Territorio di competenza del Titolare, il Sistema di videosorveglianza appare comunque idoneo a riprendere i Lavoratori in forza presso tale perimetro nell'esecuzione delle proprie mansioni nelle suddette aree, trovando probabilmente applicazione, circa il divieto di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, tutto quanto prescritto dall'art. 4 della L. 20 maggio 1970 n. 300, e successive modifiche ed integrazioni.

La videosorveglianza è finalizzata allo svolgimento delle attività proprie del titolare, tenuto conto delle esigenze di tutela del territorio di competenza del medesimo, nonché di protezione dei suoi beni, in particolare degli asset del progetto S.E.I. e della pubblica sicurezza urbana in generale.

Il trattamento dei dati personali mediante i sistemi di videosorveglianza è altresì effettuato in ottemperanza al principio di liceità, per garantire la sicurezza e la protezione di beni e persone, nonché per la prevenzione e l'efficace perseguimento dei reati.

Pertanto, qualsiasi trattamento non conforme ai suddetti principi è da ritenersi illecito.

In particolare, l'installazione e l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza di cui al presente Regolamento, sono volti al perseguimento delle seguenti finalità:

- Tutela della Pubblica Sicurezza e del decoro urbano nelle aree pubbliche esterne nel territorio Comunale;
- Controllo finalizzato alla prevenzione ed all'accertamento di comportamenti lesivi dell'integrità dei beni pubblici collocati nelle suddette aree, e, in particolare, degli asset che compongono il Sistema Energetico Integrato (S.E.I.);
- Tutela e salvaguardia del territorio di competenza del titolare, attraverso il controllo ed il monitoraggio delle aree maggiormente esposte ai rischi derivanti da reati e/o attività illecite, anche al fine di garantire un tempestivo intervento da parte delle Autorità competenti.

Comune di Sant'Agata Li Battiati

Città Metropolitana di Catania



Le immagini registrate possono essere messe a disposizione dell'Autorità Giudiziaria e di Pubblica Sicurezza, secondo le modalità previste dalla legge e dal presente Regolamento. I sistemi di videosorveglianza, e i dati raccolti per loro tramite, non devono essere in alcun modo utilizzati per finalità diverse da quelle sopra elencate.

Per ritenersi legittima, l'adozione delle misure di videosorveglianza deve altresì essere ispirata ai seguenti principi:

- *Principio di necessità:* con esclusione di operazioni di trattamento non necessarie dei dati raccolti, evitando eccessi e ridondanze. Qualsiasi trattamento non conforme a questo principio è da ritenersi illecito.
- *Principio di proporzionalità e pertinenza:* gli impianti e gli strumenti di videosorveglianza possono essere attivati quando altre misure siano ragionevolmente ritenute insufficienti o inattuabili, ovvero troppo onerose. Inoltre, devono essere raccolti unicamente i dati necessari al raggiungimento delle finalità legittime perseguite.

Pertanto, dovranno essere registrate solo le immagini indispensabili al raggiungimento delle finalità sopra descritte, limitando l'angolo di visuale delle riprese ed evitando, quando ritenuto non indispensabile, immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti.

In caso di ricezione di istanza di acquisizione delle immagini del sistema di videosorveglianza avanzata da soggetti terzi, quali persone fisiche o giuridiche, ivi inclusi dipendenti e collaboratori del titolare, che dimostrino di avere diritto a consultare le immagini, il titolare, verificata preliminarmente la identità del soggetto richiedente e la legittimazione a proporre la relativa richiesta, provvederà a fare una valutazione sull'accogliibilità o meno della richiesta sulla scorta dei principi di bilanciamento degli interessi dei richiedenti rispetto al diritto di protezione dei dati, nonché di pertinenza e minimizzazione del dato così come previsto dall'art. 5 del GDPR e dalle pronunce della Autorità Garante.

La localizzazione delle telecamere e degli strumenti di videosorveglianza, così come le modalità di ripresa, dovranno altresì essere stabilite nel rispetto delle regole enunciate.

La proporzionalità deve essere valutata anche in merito alla tipologia di dati da rilevare, della loro eventuale registrazione e della durata dell'eventuale conservazione che, comunque, dovrà essere limitata. Il periodo di conservazione, prima della cancellazione, deve essere determinato preventivamente ed in maniera precisa, come disciplinato nel presente Regolamento.



Art. 5 – Protezione dei dati personali

Il trattamento dei dati personali effettuato tramite l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza e di controllo degli accessi, deve essere equiparato a tutti gli effetti al trattamento dei dati personali effettuato mediante l'utilizzo di strumenti elettronici.

I dati raccolti devono essere protetti con idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione o di perdita, anche accidentale, nonché di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, anche in relazione alla trasmissione dei dati stessi.

È in capo a ciascuno dei soggetti individuati al seguente Titolo IV, per i compiti a loro attribuiti, l'onere di adottare tutte le misure di sicurezza sancite dal legislatore e di comunicare tutti gli accorgimenti che si rendano necessari per scongiurare il rischio che i dati possano entrare nella disponibilità di soggetti non autorizzati al loro trattamento.

Art. 6 – Misure di sicurezza

Il titolare del trattamento, nella gestione dei sistemi di videosorveglianza disciplinati dal presente Regolamento, è tenuto ad adottare le seguenti misure tecniche e organizzative generali, ove applicabili al caso specifico, le quali sono finalizzate a garantire un livello di sicurezza del trattamento che sia adeguato al rischio:

- a) vietare alle persone non autorizzate l'accesso alle attrezzature utilizzate per il trattamento (*«controllo dell'accesso alle attrezzature»*);
- b) impedire, ove possibile, che supporti di archiviazione dei dati possano essere letti, copiati, modificati o asportati da persone non autorizzate (*«controllo dei supporti di dati»*);
- c) impedire che i dati personali siano acquisiti senza autorizzazione, e che i dati personali conservati siano visionati, modificati o cancellati senza autorizzazione (*«controllo della conservazione»*);
- d) impedire che persone non autorizzate utilizzino i sistemi di videosorveglianza (*«controllo dell'utente»*);
- e) garantire che le persone autorizzate all'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza abbiano accesso solo ai dati personali cui si riferisce il loro profilo di autorizzazione (*«controllo dell'accesso ai dati»*);
- f) garantire la possibilità di individuare i soggetti ai quali siano stati, ovvero possano essere trasmessi o resi disponibili, i dati personali (*«controllo della trasmissione»*);
- g) garantire la possibilità di verificare, ove possibile accertando a posteriori, quali dati personali sono stati acquisiti, oltre al momento della loro acquisizione e lo strumento adoperato (*«controllo dell'introduzione»*);



- h) impedire che i dati personali possano essere letti, copiati, modificati o cancellati in modo non autorizzato, durante i trasferimenti di dati personali o il trasporto dei supporti contenenti dati personali (*«controllo del trasporto»*);
- i) garantire che, in caso di interruzione, i sistemi utilizzati possano essere ripristinati nel minor tempo possibile, compatibilmente con il piano di continuità operativa adottato (*«recupero»*);
- j) garantire che le funzioni dei sistemi di videosorveglianza siano operative, che eventuali errori o anomalie di funzionamento siano segnalati adeguatamente (*«affidabilità»*), e che i dati personali conservati non possano essere in alcun modo alterati o eliminati da un errore di funzionamento del sistema (*«integrità»*).

Art. 7 – Luoghi di lavoro

L'attività di videosorveglianza deve rispettare il divieto di controllo a distanza dei lavoratori.

Nell'attivazione e nell'utilizzo degli impianti di videosorveglianza, pertanto, sono rispettate le garanzie e le procedure di cui all'art. 4 della L. 300/70 ed alla circolare n. 5 del 19 febbraio 2018 dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, recante le indicazioni operative inerenti all'installazione di impianti audiovisivi.

In particolare:

- non devono essere effettuate riprese al fine di verificare l'osservanza dei doveri di diligenza stabiliti per il rispetto dell'orario di lavoro e la correttezza nell'esecuzione della prestazione lavorativa, ad esempio orientando la telecamera sul marcatempo;
- la ripresa diretta del lavoratore deve essere limitata ai soli casi in cui sia inevitabile per il perseguimento degli scopi che hanno determinato l'installazione dell'impianto: in tal caso, l'installazione dell'impianto è concordata con le rappresentanze sindacali eventualmente presenti presso Titolare, oppure è vincolata all'autorizzazione dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL);
- non è ammessa in alcun caso l'installazione di sistemi di videosorveglianza in luoghi riservati esclusivamente ai lavoratori, ovvero non destinati all'attività lavorativa, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: bagni, spogliatoi, docce, armadietti e spazi ricreativi.



TITOLO IV – SOGGETTI COINVOLTI

Art. 8 – Titolare del trattamento

Il titolare del trattamento dei dati raccolti mediante i sistemi di videosorveglianza di cui al presente Regolamento è il Comune di Sant'Agata Li Battiati, C.F. C.F. 80004010874 e P.I. 04292380872, con sede in Via Vincenzo Bellini, 54 95030 (CT).

Al titolare del trattamento competono le decisioni in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento dei dati personali relativo ai sistemi di videosorveglianza disciplinati dal presente Regolamento, ivi compreso il profilo della sicurezza.

Con riferimento al trattamento di dati personali relativo ai sistemi di videosorveglianza, il titolare del trattamento – nella persona del dirigente del Settore cui fa capo il servizio di videosorveglianza – è chiamato a:

- provvedere ad individuare gli addetti autorizzati all'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza per le finalità indicate nel presente Regolamento;
- promuovere e coordinare iniziative periodiche di formazione e aggiornamento degli autorizzati, con particolare riferimento a modifiche nelle modalità di utilizzo dei sistemi, quando vi siano eventuali aggiornamenti tecnici o tecnologici ai sistemi software di gestione, oppure in occasione di assunzione di nuovo personale;
- vigilare sull'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza e sul trattamento delle immagini e dei dati conformemente alle finalità e alle altre disposizioni di cui al presente Regolamento;
- controllare che i dati non siano divulgati a soggetti estranei all'attività di trattamento, salvo che non si tratti di organi dell'Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza che inoltrino formale richiesta di accesso per motivi di indagine.

Art. 9 – Responsabile della protezione dei dati

Ai sensi dell'art. 37, par. 1, del Regolamento UE 2016/679, il titolare del trattamento designa un responsabile della protezione dei dati ogniqualvolta:

- a. *il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali;*
- b. *le attività principali del titolare del trattamento consistono in trattamenti che, per loro natura, ambito di applicazione e/o finalità, richiedono il monitoraggio regolare e sistematico degli interessati su larga scala; oppure*



- c. *le attività principali del titolare del trattamento consistono nel trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9 o di dati relativi a condanne penali e a reati di cui all'articolo 10.*

Il *Data Protection Officer (DPO)*, pertanto, è designato con atto formale dal titolare, nella sua qualità di titolare del trattamento. Ai sensi dell'art. 39 del sopra citato GDPR, il DPO è incaricato dei seguenti compiti:

- *Informazione e consulenza:* il DPO si occupa di informare, aggiornare e fornire consulenza ai soggetti autorizzati ad effettuare le operazioni di trattamento dei dati personali nell'assetto organizzativo del titolare, in merito agli obblighi derivanti dalla normativa vigente in materia, anche in riferimento alle operazioni di trattamento effettuate nell'ambito dei sistemi di videosorveglianza.
- *Sorveglianza:* il DPO è tenuto a sorvegliare l'osservanza del Regolamento UE 2016/679 e delle altre normative nazionali e sovranazionali applicabili, nonché delle politiche del titolare del trattamento in materia di protezione dei dati personali, tra cui anche il presente Regolamento per la disciplina dei sistemi di videosorveglianza; il medesimo DPO, inoltre, dovrà vigilare anche sull'attribuzione delle responsabilità in materia di protezione dei dati, nonché sulla sensibilizzazione e sulla formazione del personale sul tema.
- *Valutazione d'impatto:* ove richiesto, il DPO potrà fornire un parere in merito all'eventuale valutazione d'impatto sulla protezione dei dati effettuata dal titolare, sorvegliandone lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 del GDPR.
- *Cooperazione e punto di contatto:* il DPO è chiamato a cooperare le autorità di controllo competenti, fungendo da punto di contatto tra queste ed il titolare per tutte le questioni connesse al trattamento di dati personali.

Il Regolamento UE 2016/679, all'art. 38, par. 2, prevede che *“il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento sostengono il responsabile della protezione dei dati nell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 39, fornendogli le risorse necessarie per assolvere tali compiti e accedere ai dati personali e ai trattamenti e per mantenere la propria conoscenza specialistica”*.

Il Responsabile della protezione dei dati è contattabile scrivendo a dpo@comune.sant-agata-li-battiati.ct.it

Art. 10 – Responsabile del trattamento

Qualora il trattamento relativo alla manutenzione ed assistenza ai sistemi di videosorveglianza debba essere effettuato in outsourcing, da un soggetto terzo, per conto del titolare del trattamento, questi individua mediante atto scritto gli eventuali responsabili del trattamento di dati personali ai sensi dell'art. 28 del GDPR, eventualmente integrando l'accordo già sottoscritto per altri trattamenti.

Comune di Sant'Agata Li Battiati

Città Metropolitana di Catania



Il responsabile del trattamento dovrà attenersi alle istruzioni impartite dal titolare del trattamento, ivi incluse le disposizioni di cui al presente Regolamento, e ha il compito di:

- adottare le misure di sicurezza e gli interventi disposti dal titolare del trattamento;
- informare prontamente il titolare in merito a tutte le questioni rilevanti in materia di videosorveglianza e trattamento dei dati personali, quali a titolo esemplificativo eventuali richieste del Garante, reclami, ricorsi, etc.;
- vigilare sul trattamento delle immagini e dei dati da parte degli autorizzati al trattamento;
- custodire i monitor e le apparecchiature del sistema di videosorveglianza;
- adottare le misure necessarie affinché l'accesso ai locali e/o archivi della videosorveglianza sia protetto e limitato ai soli soggetti autorizzati;
- evitare la comunicazione di dati per scopi diversi da quelli perseguiti con l'installazione dell'impianto e per finalità diverse da quelle previste, salvo il caso di richieste dell'Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza.

Inoltre, considerato che il trattamento di dati personali relativo alla videosorveglianza avviene mediante la gestione di sistemi informatizzati, al responsabile del trattamento viene assegnata la funzione di Amministratore di Sistema, ai sensi del Provvedimento Generale del Garante del 27 novembre 2008 *“Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema”* e successive specifiche integrazioni. A tal proposito, il titolare del trattamento potrà richiedere al responsabile del trattamento di ricevere i dati di contatto del soggetto autorizzato ad effettuare le attività di trattamento relative alla videosorveglianza, con funzioni di Amministratore di Sistema.

L'accordo per il trattamento tra il titolare ed il responsabile del trattamento, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento UE 2016/679, è sottoscritto in duplice copia, delle quali una viene conservata a cura del titolare del trattamento.

Il titolare del trattamento è chiamato a vigilare sul rispetto, da parte del responsabile del trattamento, delle disposizioni di cui al presente Regolamento ed alle istruzioni operative impartite al medesimo responsabile.

Periodicamente, ovvero con cadenza almeno annuale, il titolare ed il responsabile procedono a verificare la definizione dei dati cui gli addetti al trattamento sono autorizzati ad accedere e dei trattamenti che sono autorizzati a porre in essere, al fine di verificare eventuali modifiche tali da richiedere l'aggiornamento della documentazione sopra citata.

Le disposizioni di cui sopra, si applicano anche ad eventuali soggetti incaricati della gestione e/o della manutenzione del sistema di videosorveglianza di cui al presente Regolamento.



Art. 11 – Soggetti autorizzati al trattamento

Il titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del D.Lgs. 196/03 per come modificato dal D.Lgs. 101/18, può prevedere, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, che specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali siano attribuiti a persone fisiche, espressamente designate, che operano sotto la sua autorità.

Il titolare del trattamento, nella persona del dirigente del Settore al quale fa capo il servizio di videosorveglianza, provvede ad individuare per iscritto tutte le persone fisiche incaricate del trattamento dei dati relativi alla videosorveglianza, mediante apposita autorizzazione, avendo altresì cura di mantenere aggiornato l'elenco degli addetti al sistema di videosorveglianza disciplinato dal presente Regolamento.

I soggetti autorizzati hanno accesso ai soli dati personali la cui conoscenza sia strettamente necessaria per adempiere ai compiti loro assegnati dal titolare. Durante il trattamento e, soprattutto, in caso di allontanamento dal posto di lavoro, l'autorizzato al trattamento deve osservare tutte le misure previste ed a sua disposizione, secondo le istruzioni ricevute dal titolare del trattamento, per evitare l'accesso non autorizzato di terzi, anche se dipendenti del titolare, ai dati personali oggetto di trattamento.

Pertanto, tutti i soggetti autorizzati al trattamento sono tenuti a rispettare quanto segue:

- osservare tutte le istruzioni impartite dal titolare, in ordine al trattamento dei dati personali ed ai connessi profili di sicurezza;
- astenersi da qualunque comportamento od operazione, inerente al trattamento dei dati personali, che non sia coerente con l'espletamento dei propri compiti;
- impegnarsi a non comunicare, per finalità diverse da quelle sopra descritte, i dati personali di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito delle proprie attività;
- evitare in ogni caso la diffusione dei dati oggetto di trattamento;
- accedere ai dati oggetto di trattamento solo su autorizzazione del titolare del trattamento, tracciando gli accessi con idonei strumenti o documentazione;
- mantenere l'assoluta riservatezza e segretezza sulle informazioni di cui venga a conoscenza nel corso delle operazioni di trattamento;
- controllare il buon funzionamento dell'impianto di videosorveglianza installato presso la Struttura cui afferiscono, e segnalare all'Amministratore di Sistema eventuali anomalie;
- custodire con cura i monitor e l'apparecchiatura per la registrazione, anche al fine di evitare la distruzione o la perdita di dati;
- non visionare le immagini registrate e non effettuare, sulle medesime, alcuna operazione, se non nei casi eventualmente previsti dalla legge e dal presente Regolamento;



- evitare che alla postazione operativa ove vengono registrate le immagini acceda personale non autorizzato;
- segnalare al titolare del trattamento eventuali problemi applicativi rispetto all'attuazione e all'adempimento degli obblighi previsti dal presente Regolamento.

Il presente Regolamento viene messo a disposizione di tutti i soggetti autorizzati al trattamento relativo ai sistemi di videosorveglianza, da parte del titolare del trattamento.

A prescindere, comunque, dalla formale attribuzione della qualifica di *soggetto autorizzato al trattamento*, tutto il personale del titolare, nonché tutti coloro che vi operano a qualsiasi titolo, sono tenuti al rispetto del principio di *integrità e riservatezza* di cui all'art. 5, par. 1, lettera f) del GDPR, qualora durante la loro attività vengano a conoscenza di dati personali trattati per il tramite dei sistemi di videosorveglianza del titolare.

Art. 12 – Amministratore di Sistema

Nell'ambito dei sistemi di videosorveglianza disciplinati dal presente Regolamento, vengono individuati due profili di autorizzazione in corrispondenza delle specifiche mansioni attribuite ad ogni singolo autorizzato, distinguendo coloro che sono unicamente abilitati a visionare le immagini dai soggetti che possono effettuare, a determinate condizioni, ulteriori operazioni: a titolo esemplificativo e non esaustivo, tra queste rientrano la registrazione, la copia, la cancellazione, le modifiche inerenti all'angolo di visuale ed allo zoom delle telecamere.

Pertanto, tra i soggetti autorizzati ad effettuare le operazioni di trattamento mediante i sistemi di videosorveglianza adottati dal titolare, viene individuata la persona avente funzioni di Amministratore di Sistema ai sensi del Provvedimento Generale del Garante del 27 novembre 2008 *“Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema”* e successive specifiche integrazioni: l'Amministratore dei sistemi di videosorveglianza del titolare è il Responsabile ex art. 28 nominato dal Titolare che dovrà indicare i soggetti persone fisiche cui verranno affidate le credenziali per lo svolgimento dell'incarico conferito, il quale:

- è responsabile dei sistemi di videosorveglianza, della loro corretta manutenzione, della conservazione delle immagini e della distribuzione dei supporti delle riprese;
- collabora attivamente nella gestione delle iniziative periodiche di formazione e aggiornamento dei soggetti autorizzati al trattamento;
- coadiuva il titolare del trattamento, nella persona del dirigente del Settore al quale fa capo il servizio di videosorveglianza, affinché quest'ultimo possa vigilare sull'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza e sul trattamento delle immagini e dei dati acquisiti;



- su indicazioni del titolare del trattamento, nella persona del dirigente del Settore al quale fa capo il servizio di videosorveglianza, controlla che i dati acquisiti non siano divulgati a soggetti terzi non autorizzati ad effettuare le operazioni di trattamento.

Per i suddetti motivi di indagine promossa dall'Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza, previa richiesta di quest'ultima e su indicazioni del dirigente del Settore cui fa capo il servizio di videosorveglianza, l'Amministratore di Sistema rilascia copia delle immagini di cui è richiesto l'accesso.

Al fine di consentire i dovuti chiarimenti in merito alle richieste di accesso ai dati che pervengono al titolare del trattamento, il suddetto Amministratore di Sistema potrà avvalersi della consulenza e del supporto del Referente *data protection* all'interno dell'articolazione organizzativa e funzionale del Titolare, nonché del responsabile della protezione dei dati (DPO).

L'Amministratore di Sistema, con l'ausilio degli autorizzati al trattamento appositamente individuati per la gestione operativa del sistema di videosorveglianza, cura altresì la custodia:

- delle chiavi di accesso ai locali nei quali sono contenuti i sistemi hardware e software dedicati alla supervisione e al controllo remoto del sistema di videosorveglianza;
- delle credenziali per l'accesso e l'utilizzo dei predetti sistemi.

Il titolare del trattamento individua per iscritto, mediante la sottoscrizione dell'apposito documento, tutte le persone fisiche autorizzate al trattamento dei dati personali con funzioni di Amministratore di Sistema.

TITOLO V

MODALITÀ E TIPOLOGIE DI IMPIANTO

Art. 13 – Modalità di ripresa

I sistemi di videosorveglianza adottati dal titolare, si distinguono in due macrocategorie:

- Sistema di videosorveglianza con registrazione;
- Sistema di monitoraggio traffico con telecamere a lettura targa.

Le telecamere, e gli strumenti di videosorveglianza in generale, devono essere installati e posizionati in modo da raccogliere solo i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle



finalità perseguite, eventualmente registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese ed evitando di riprendere dettagli comunque non rilevanti ai fini del perseguimento delle finalità sopra descritte. La localizzazione delle telecamere e le modalità di ripresa sono determinate in ottemperanza a quanto sopra precisato.

L'angolatura e la panoramica delle riprese devono altresì essere impostate con modalità tali da limitare l'angolo di visuale alla sola area per il controllo della quale si installa il sistema di videosorveglianza, evitando quindi di inquadrare zone non interessate alla finalità dell'impianto.

Se presenti, i monitor di visualizzazione devono essere collocati in locali riservati, ove non vi sia afflusso di persone non autorizzate al trattamento. Ad ogni modo, la collocazione dei monitor deve essere tale da non permettere a terzi la visione delle immagini, neanche in via del tutto occasionale.

Art. 14 – Videocontrollo

Si definisce *videocontrollo* il sistema o dispositivo che permette la visione unicamente in tempo reale di aree o zone limitate, mediante la ripresa di tali aree senza alcuna registrazione delle immagini.

Fermo restando quanto previsto dal presente Regolamento in relazione agli strumenti di videocontrollo nei luoghi di lavoro, a tali sistemi si applica quanto di seguito riportato:

- l'installazione dei sistemi di videocontrollo è vietata nei casi in cui sia possibile adottare efficaci dispositivi di controllo alternativi, quale a titolo esemplificativo e non esaustivo la presenza di personale addetto alla vigilanza, in considerazione del principio di proporzionalità;
- la presenza dei sistemi di videocontrollo dev'essere segnalata da una informativa sul trattamento chiaramente visibile ed agevolmente consultabile da tutti i soggetti interessati: a tal proposito, si rimanda all'articolo del presente Regolamento dedicato all'informativa.

Art. 15 – Videocitofoni

Tutte le suddette disposizioni previste per il videocontrollo, si applicano all'installazione di videocitofoni, per come definiti nell'art. 3 del presente Regolamento, ivi inclusi i casi in cui tali dispositivi siano collegati via web o rete locale.



Art. 16 – Videosorveglianza

Si definisce *videosorveglianza* il sistema o dispositivo che permette la visione e la registrazione su supporti singoli, abbinati ad altre fonti o conservati in banche dati di immagini di aree o zone delimitate.

Si applicano all'installazione dei sistemi di videosorveglianza tutte le disposizioni di cui al predetto art. 12, previste per il videocontrollo, ed inoltre:

- in applicazione del principio di proporzionalità, la conservazione temporanea dei dati deve essere commisurata al grado di indispensabilità, e per il solo tempo necessario a raggiungere la finalità perseguita;
- la conservazione delle immagini riprese deve essere limitata, di norma, alle 48 ore successive alla rilevazione, fatte salve particolari esigenze di ulteriore conservazione in relazione a esigenze di polizia giudiziaria, ovvero festività o chiusura degli uffici od esercizi, nonché nel caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza. All'uopo, si rimanda all'articolo "*Conservazione delle immagini*" del presente Regolamento;
- i supporti adoperati per la conservazione delle immagini registrate, quando non più utilizzati, devono essere distrutti prima di essere cestinati, in linea con le procedure operative adottate dal titolare in materia di dismissione degli asset.

La videosorveglianza di cui al presente articolo, non contempla:

- la raccolta di immagini collegata, incrociata o confrontata con altri particolari dati personali, oppure con codici identificativi di carte elettroniche o con dispositivi che rendono identificabile la voce o i tratti caratteristici dei soggetti interessati;
- l'indicizzazione o la digitalizzazione delle immagini, tale da rendere possibile una ricerca automatizzata o nominativa delle riprese;
- i sistemi dotati di software che permettono l'associazione di immagini a dati biometrici o che permettono di riprendere, registrare e segnalare automaticamente comportamenti ed eventi anomali.

Art. 16 bis – Lettura targhe

Si definisce sistema di lettura targhe, il sistema o dispositivo che permette la visione e la registrazione su supporti singoli, abbinati ad altre fonti o conservati in banche dati di immagini che contengano rappresentazioni delle targhe automobilistiche, in grado di convertire le immagini in testo.

Art. 17 - Utilizzo di fotocamere mobili o altra strumentazione video

Comune di Sant'Agata Li Battiati

Città Metropolitana di Catania



Le apparecchiature di videosorveglianza mobili possono essere collocate nel rispetto delle norme di cui al presente Regolamento e, in particolare, delle disposizioni in materia di conservazione delle immagini per tempistiche non eccedenti i termini prestabiliti, nonché delle caratteristiche del trattamento indicate negli appositi segnali collocati in zona.

Il titolare del trattamento si potrà avvalere di ulteriori strumenti di rilevazione audio/video quali a titolo esemplificativo e non esaustivo body cam, dash cam, fototrappole, autovelox, droni ed altri strumenti simili che la tecnologia metterà a disposizione. A questi dispositivi si applicano integralmente tutte le norme previste nel presente regolamento oltre che la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

In deroga all'obbligo della collocazione della segnaletica di riferimento, eventuali videocamere possono essere posizionate per indagini di polizia giudiziaria, previo assenso della Magistratura.

Art. 18 - Accertamenti di illeciti ed indagini giudiziarie o di Polizia

In caso di rilevazione di immagini di fatti concernenti ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della pubblica sicurezza, della tutela ambientale o del patrimonio pubblico e privato, l'addetto incaricato alla visualizzazione delle riprese provvederà a darne tempestiva comunicazione all'Autorità competente, provvedendo, nel contempo, alla conservazione delle immagini su appositi supporti per l'utilizzo ai fini processuali sino alla conclusione del procedimento.

Art. 19 – Videoregistrazione per altre finalità

In via del tutto eccezionale, a fronte di reati gravi tentati o consumati, ovvero di fondato sospetto della reiterazione degli stessi, presso una specifica struttura organizzativa o in una determinata area di pertinenza della stessa, fermo restando l'obbligo dell'informativa e della necessaria cartellonistica nell'area interessata, il titolare del trattamento potrà disporre, nel rispetto della legge, delle norme vigenti ed in via del tutto transitoria, l'installazione di sistemi di videosorveglianza non riconoscibili ed il cui funzionamento ed esatta collocazione rimangano strettamente riservati.



TITOLO VI

ADEMPIMENTI IN CAPO AL TITOLARE

Art. 20 – Informativa sul trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 12 del Regolamento UE 2016/679, il titolare del trattamento adotta misure appropriate per fornire all'interessato tutte le informazioni relative al trattamento dei propri dati personali in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro, in particolare nel caso di informazioni destinate specificamente ai minori.

Le informazioni sono fornite per iscritto o con altri mezzi, anche, se del caso, con mezzi elettronici. Inoltre, se richiesto dall'interessato, le informazioni possono essere altresì fornite oralmente, purché sia comprovata con altri mezzi l'identità dell'interessato.

Pertanto, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, il titolare è tenuto a fornire un'informativa esaustiva che dichiari l'esistenza del trattamento e ne descriva le finalità e le caratteristiche principali.

L'obbligo di informativa è adempiuto anche con una modalità semplificata, ossia con l'esposizione di cartelli, conformi al modello stabilito dal Comitato Europeo per la Protezione dei Dati Personali (EDPB) e dal Garante, indicanti la presenza nell'area di una o più telecamere. I cartelli semplificati devono:

- avere un formato ed un posizionamento tali da risultare chiaramente visibili in ogni condizione di illuminazione ambientale, ivi inclusi i casi in cui il sistema di videosorveglianza sia attivo nelle ore notturne;
- essere collocati prima del raggio d'azione della telecamera, e non necessariamente nelle immediate vicinanze della stessa;
- includere una stilizzazione grafica di esplicita e immediata comprensione, eventualmente diversificata al fine di informare l'utente circa l'eventuale registrazione delle immagini. I cartelli sulla videosorveglianza devono riportare, anche mediante l'utilizzo di QR Code, il riferimento diretto alla informativa estesa sulla videosorveglianza, pubblicata sul sito web del titolare, e resa disponibile anche presso i principali punti di accesso delle strutture.

Art. 21 – Conservazione delle registrazioni

Stanti le finalità degli impianti di videosorveglianza adottati dal titolare, valutato quale medio/alto il livello di rischio delle aree sottoposte a controllo, considerate le esigenze di conservazione delle immagini in relazione a festività e/o chiusura di sedi e strutture, considerata l'esigenza di uniformare su tutto il territorio di competenza del titolare la procedura di gestione dei dati trattati



mediante videosorveglianza, il periodo di conservazione delle immagini viene fissato di norma in sette (7) giorni.

Tale limite potrà essere superato solo ed esclusivamente nel caso di videosorveglianza finalizzata al contrasto e repressione di illeciti in materia ambientale, venatoria e codice della strada. In questi casi, le immagini devono essere conservate per il periodo di tempo strettamente necessario in riferimento alla contestazione, all'eventuale applicazione di una sanzione e alla definizione del possibile contenzioso in conformità alla normativa di settore, fatte salve eventuali esigenze di ulteriore conservazione derivanti da una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria. In tali ipotesi l'Amministratore di Sistema, o l'addetto da questi espressamente delegato, potrà eseguire operazioni straordinarie di salvataggio delle riprese richieste, secondo tempistiche maggiori rispetto a quella ordinaria.

Art. 22 – Misure di sicurezza

L'accesso ai locali ove sono ubicati i sistemi di visualizzazione è di norma consentito solamente ai soggetti autorizzati al trattamento, nonché ai tecnici addetti all'assistenza e alla manutenzione degli impianti. I soggetti abilitati ad accedere al sistema di videosorveglianza sono tenuti ad osservare scrupolosamente il presente Regolamento, con particolare riferimento alla corretta acquisizione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato realizzato l'impianto.

La registrazione e la cancellazione delle immagini è realizzata in forma ciclica ed in modo automatico dai sistemi di videosorveglianza: questi, al termine del periodo di conservazione prefissato, sono programmati per sovrascrivere le immagini determinando la cancellazione automatica da ogni supporto delle riprese precedenti, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati.

I supporti contenenti le immagini soggette a conservazione devono essere riposti in luoghi sicuri e archiviati utilizzando soluzioni tecnologiche adeguate, ivi compresa l'eventuale archiviazione mediante l'utilizzo di soluzioni in cloud, previa attenta valutazione delle misure di sicurezza tecniche ed organizzative adottate.

In ogni caso, le operazioni di cancellazione delle immagini dovranno essere effettuate solo ed esclusivamente sul luogo di lavoro, e dall'Amministratore di Sistema individuato dal titolare del trattamento. Nel caso in cui il supporto debba essere sostituito per eccessiva usura, questo dovrà essere distrutto in modo da renderlo inutilizzabile, in linea con le procedure operative adottate dal titolare per la dismissione degli asset.

I supporti di memorizzazione delle riprese eventualmente contenenti dati particolari, non devono in nessun caso riportare esternamente l'indicazione di nominativi o altri dati tali da rendere identificabili i soggetti ripresi nelle registrazioni.



Art. 23 – Comunicazione dei dati

La comunicazione dei dati personali raccolti da parte del titolare mediante i sistemi di videosorveglianza di cui al presente Regolamento, è ammessa solo ed esclusivamente a favore dell'Autorità Giudiziaria e di Pubblica Sicurezza, ed avviene in base a specifiche disposizioni dettate da leggi o regolamenti nazionali o sovranazionali.

In mancanza di tali basi normative, la comunicazione dei dati alle predette Autorità è ammessa solo quando è espressamente richiesta al Titolare da tali Autorità, ed esclusivamente per lo svolgimento delle necessarie funzioni istituzionali.

L'acquisizione della copia prodotta da parte di dette Autorità è a cura dell'Amministratore di Sistema, ed avviene esclusivamente secondo le modalità previste dall'Autorità richiedente. In nessun caso, la trasmissione delle immagini deve avvenire attraverso l'utilizzo della posta elettronica.

La consegna delle immagini avviene con la compilazione e la produzione dell'apposito verbale in duplice copia: una copia controfirmata è conservata a cura del titolare del trattamento, quale attestazione dell'avvenuto rilascio.

La conoscenza dei dati personali da parte delle persone autorizzate per iscritto ad effettuare le operazioni di trattamento da parte del titolare o del responsabile, e che operano sotto la loro diretta autorità, non è da considerarsi quale rientrante nella definizione di *comunicazione*.

Art. 24 – Accesso alle registrazioni

L'accesso alle immagini registrate può avvenire su richiesta dei seguenti soggetti:

- Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza, nell'esercizio dei propri poteri;
- Dirigente VII Settore "Polizia Locale" e personale autorizzato;
- Sindaco;
- Dirigente III Settore "Lavori pubblici e Servizi Manutentivi" e personale autorizzato;
- Dirigente IV Settore "Edilizia privata – Ambiente e Igiene Pubblica" e personale autorizzato.
- Vertici apicali del titolare, per il perseguimento di uno specifico interesse legittimo del titolare del trattamento (ove applicabile e non in violazione dei diritti dei lavoratori);
- Soggetti terzi, quali persone fisiche o giuridiche, ivi inclusi dipendenti e collaboratori del titolare, che dimostrino di avere diritto a chiedere le immagini, anche a seguito di provvedimento dell'Autorità Giudiziaria.

Comune di Sant'Agata Li Battiati

Città Metropolitana di Catania



In caso di segnalazione di fatti identificativi di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza o della tutela degli ambienti e del patrimonio organizzativo, che possano essere documentabili dalle immagini raccolte mediante i sistemi di videosorveglianza, chiunque ha titolo per richiedere al titolare del trattamento la verifica delle sequenze eventualmente registrate. In tale fattispecie, nella richiesta devono essere indicati esplicitamente le generalità del richiedente e le motivazioni legittime della richiesta stessa, supportate da copia della denuncia effettuata presso l'Autorità competente. In tal caso si precisa che le immagini, se ancora nella disponibilità del titolare, saranno eventualmente messe a disposizione dell'Autorità Giudiziaria o all'Organo di Polizia che ha accolto la denuncia.

In ogni caso, la richiesta viene indirizzata al dirigente del VII Settore "Polizia Locale" cui fa capo il sistema di videosorveglianza che, previa verifica della legittimità della richiesta, con il supporto, ove richiesto, del responsabile della protezione dei dati (DPO), rilascia la necessaria autorizzazione all'Amministratore di Sistema, il quale procede alla visione o al salvataggio delle immagini registrate, a seconda della tipologia di richiesta pervenuta.

La richiesta deve essere adeguatamente motivata e deve prevedere tutti i dettagli spazio-temporali necessari al rapido e corretto recupero delle immagini da parte dell'Amministratore di Sistema.

Fatti salvi i casi in cui l'accesso alle immagini venga richiesto dall'Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza nell'esecuzione dei rispettivi compiti istituzionali, per i restanti casi la richiesta è inoltrata al Titolare secondo le modalità descritte nella procedura operativa adottata dal titolare per la gestione delle richieste di esercizio dei diritti dell'interessato, tenendo conto dei limiti temporali consentiti per la conservazione delle immagini e previo versamento dei costi di segreteria stabiliti con apposito atto deliberativo dalla giunta comunale.

L'istanza, atteso che le immagini vengono conservate per un termine di 7 giorni e che gli Uffici competenti sono operativi dal Lunedì al Venerdì, dovrà essere inoltrata entro e non oltre due giorni lavorativi prima rispetto alla scadenza del termine anzidetto, al fine di consentire al titolare di poter valutare le istanze prima che le immagini vengano cancellate e consentire le operazioni tecniche necessarie.

Il titolare del trattamento, acquisita correttamente la richiesta, provvede a richiedere supporto al DPO in merito alla valutazione della medesima richiesta, eventualmente inoltrandola successivamente all'Amministratore di Sistema, il quale procede alla visione o al salvataggio delle immagini registrate, a seconda della tipologia di richiesta pervenuta.

Art. 25 – Cessazione delle operazioni di trattamento

In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento effettuato mediante i sistemi di videosorveglianza di cui al presente Regolamento, i dati personali eventualmente conservati sono:



- a. Conservati su server di proprietà del titolare del trattamento, i quali sono sottoposti a misure tecniche ed organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, solo nel caso in cui venga rilevato un illecito; altrimenti
- b. Cancellati a cura del medesimo titolare del trattamento.

TITOLO VII

INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE

Art. 26 – Procedura per l'installazione di impianti di videosorveglianza

L'installazione di nuovi impianti di videosorveglianza nelle aree e nelle strutture di pertinenza del titolare, qualora ne ricorrano i presupposti di legittimità stabiliti dal presente Regolamento, è subordinata al rilascio di idonea autorizzazione del titolare del trattamento dei dati, nella persona del dirigente del Settore cui fa capo il sistema di videosorveglianza su delega del legale rappresentante dell'Ente.

Il titolare del trattamento valuterà, con la consulenza e il supporto del DPO, obiettivamente e con un approccio selettivo, se l'utilizzazione ipotizzata sia conforme ai principi di liceità, necessità, proporzionalità e finalità.

Ne consegue che è fatto divieto assoluto a chiunque di procedere, di propria iniziativa, all'installazione e all'utilizzo di impianti o dispositivi che possano rientrare nell'ambito della videosorveglianza, ivi incluse le webcam, gli smartphone e qualsiasi dispositivo mobile provvisto di videocamera in grado di videoregistrare e/o trasmettere video, che realizzino riprese di aree e locali di competenza del titolare ovvero di persone che operino al suo interno, a qualunque titolo.

Ai sensi dell'art. 4, comma 1 della L. 20 maggio 1970, n. 300 "*Statuto dei Lavoratori*", così come modificato dall'art. 23, comma 1 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151, e dall'art. 5, comma 2 del D.Lgs. 24 settembre 2016, n. 185: «*Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative o produttive, per realizzare la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio e dell'immagine aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In mancanza di accordo, gli impianti e gli strumenti di cui al primo periodo possono essere installati previa autorizzazione della sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più sedi territoriali, della sede centrale dell'Ispettorato nazionale del lavoro. I provvedimenti di cui al terzo periodo sono definitivi.*».



Pertanto, gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali presenti presso il Titolare.

In difetto di tale accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato territoriale del lavoro competente per la sede ove si debba installare il sistema di videosorveglianza.

Art. 27 – Installazione e manutenzione dei sistemi di videosorveglianza

Il settore competente presso il Titolare, per le procedure di acquisizione, installazione e collaudo dell'impianto di videosorveglianza, è quello previsto dalla macrostruttura per le forniture relative al patrimonio mobiliare dell'Ente e nello specifico il III Lavori Pubblici - Servizi Manutentivi e Patrimonio.

A fine lavori, la documentazione relativa agli impianti installati – contratto, collaudi eseguiti, dichiarazione di conformità degli impianti, planimetrie e disegni tecnici – viene trasmessa al dirigente del Settore cui fa capo il sistema di videosorveglianza, per la gestione esecutiva del contratto.

L'Unità Organizzativa chiamata a gestire le operazioni di manutenzione degli impianti di videosorveglianza è quella del Settore cui fa capo il sistema di videosorveglianza, per il tramite dei Soggetti Autorizzati alla manutenzione ex art. 28 G.D.P.R., che provvede altresì all'aggiornamento delle mappe e planimetrie relative ai luoghi del titolare interessati dagli impianti di videosorveglianza, dandone opportuna comunicazione agli altri Uffici per i prosegui e i relativi adempimenti di competenza.

Art. 28 – Caratteristiche e ubicazione degli impianti di videosorveglianza

Le apparecchiature di registrazione sono custodite in luoghi protetti, accessibili ai soggetti autorizzati solo previa autenticazione con credenziali di accesso individuali e tracciabili. Le telecamere sono installate affinché l'angolazione e la panoramica delle riprese venga effettuata con modalità tali da limitare l'angolo di visuale all'area strettamente ed effettivamente necessaria. Gli impianti non sono interconnessi con altri strumenti, archivi o banche dati.

In tutti i casi in cui l'installazione, la configurazione, il profilo di autorizzazione o la manutenzione degli impianti di videosorveglianza vengano effettuate da fornitori esterni individuati dal titolare quali responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR, sarà responsabilità del titolare del trattamento verificare la conformità degli impianti alle misure di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.



Le verifiche possono avvenire direttamente, da parte del titolare del trattamento, oppure previa individuazione di un diverso soggetto esterno, appositamente incaricato dal titolare.

Art. 29 – Censimento degli impianti di videosorveglianza

Ogni nuova installazione deve essere espressamente autorizzata dal titolare del trattamento, o suo delegato. Gli elenchi aggiornati delle aree interessate dalle riprese delle telecamere dei sistemi di videosorveglianza del titolare sono tenuti ed aggiornati a cura del titolare del trattamento.

Gli elenchi sopra citati, devono contenere almeno le seguenti informazioni:

- denominazione della sede/area/struttura/unità organizzativa oggetto di videosorveglianza;
- ubicazione della telecamera e modalità di utilizzo (con o senza registrazione);
- cono di ripresa e specifiche di configurazione (orari di funzionamento, possibilità di orientamento da remoto, sensori di movimento, zoom);
- caratteristiche tecniche del supporto di memorizzazione, ove presente.

Tali elenchi, conservati a cura del titolare del trattamento ed aggiornati con cadenza almeno annuale, dovranno essere resi disponibili alle autorità competenti, nelle attività di vigilanza ed ispezione. Fatte salve tali circostanze, gli elenchi sono documenti assolutamente riservati, non consultabili da terzi non autorizzati.

Art. 30 – Videoregistrazione per altre finalità

In via del tutto eccezionale, a fronte di reati gravi tentati o consumati, ovvero di fondato sospetto della reiterazione degli stessi, presso una specifica struttura organizzativa o in una determinata area di pertinenza della stessa, fermo restando l'obbligo dell'informativa e della necessaria cartellonistica nell'area interessata, il titolare del trattamento potrà disporre, nel rispetto della legge, delle norme vigenti ed in via del tutto transitoria, l'installazione di sistemi di videosorveglianza non riconoscibili ed il cui funzionamento ed esatta collocazione rimangano strettamente riservati.

TITOLO VIII – DIRITTI DELL'INTERESSATO

Art. 31 – Diritti dell'interessato

Il Titolare garantisce l'effettivo esercizio dei diritti dell'interessato applicabili al trattamento effettuato mediante i sistemi di videosorveglianza disciplinati dal presente Regolamento, ai sensi degli artt. 15-22 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

A tal proposito, il titolare del trattamento adotta un'apposita procedura operativa per la gestione delle richieste di esercizio dei diritti eventualmente pervenute da parte dei soggetti interessati: la



procedura è messa a disposizione di tutti i soggetti autorizzati al trattamento, i quali sono chiamati a rispettarne le disposizioni.

TITOLO IX – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 32 – Prescrizioni e sanzioni

La mancata osservanza delle misure necessarie prescritte, a seconda dei casi, rende il trattamento dei dati personali illecito oppure non aderente alla normativa vigente, ed espone il Titolare:

- all'inutilizzabilità dei dati personali trattati in violazione della disciplina;
- all'adozione di provvedimenti di blocco o di divieto di trattamento disposti dal Garante, o di analoghe decisioni adottate dall'Autorità Giudiziaria;
- all'applicazione delle pertinenti sanzioni amministrative o penali di cui al Titolo III del D.Lgs. 196/03 per come modificato dal D.Lgs. 101/18 e, ai sensi degli artt. 83 e 84 del GDPR.

Pertanto, il mancato rispetto o la violazione delle regole contenute nel presente Regolamento è perseguibile con provvedimenti disciplinari, nonché con le eventuali azioni civili e penali consentite.

Il titolare del trattamento è tenuto a mettere in atto ogni misura di vigilanza e controllo dell'osservanza delle disposizioni descritte nel presente Regolamento, con l'obiettivo di evitare l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente, e l'adozione delle correlate misure disciplinari.

A tal proposito, si raccomanda a tutto il personale del titolare la puntuale osservanza di quanto contenuto nel presente documento.

Art. 33 – Destinatari del documento

Il presente Regolamento è da ritenersi un documento interno assolutamente riservato, consultabile esclusivamente da parte di soggetti autorizzati ad effettuare le attività di trattamento sotto l'autorità diretta del titolare, nella sua qualità di titolare del trattamento.

Al fine di ottemperare alle disposizioni dettate dalla normativa vigente in materia di trasparenza, verrà resa pubblica una versione del presente Regolamento ove saranno oscurate le informazioni strettamente riservate.

Art. 34 – Entrata in vigore

L'entrata in vigore del Regolamento decorre dalla data di esecutività del provvedimento di approvazione da parte dell'Organo di Governo dell'Ente.

Comune di Sant'Agata Li Battiati

Città Metropolitana di Catania



Art. 35 – Aggiornamento e revisione

Il presente Regolamento è soggetto a revisione periodica da parte del titolare del trattamento in base a mutate esigenze organizzative, o al sopravvenire di nuovi adempimenti o disposizioni normative che comportino la necessità di aggiornarne i contenuti. Le misure di sicurezza verranno verificate periodicamente, con frequenza almeno annuale.

Art. 36 – Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rimanda alle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali, nonché ad eventuali altre disposizioni normative che regolamentino la materia in oggetto.